

N. SIUS 2022 / 5088 - TDS FIRENZE
N. SIEP 2002 / 339 - PGCAP MILANO

ORDINANZA N.....



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE

IL TRIBUNALE

Il giorno 28-03-2023 in FIRENZE si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott. RAIMONDO SUSANNA	Presidente
" VENTURINI MARIA LETIZIA	Giudice
" BARTOLINI SIMONE	Esperto
" PESCATORE EMANUELA	Esperto

per deliberare sulla domanda di: Liberazione Condizionale (Art. 176 C.P.) o semilibertà (art. 50 O.P.), presentata da:

-OMISSIS - attualmente detenuto presso la **Casa Reclusione di SAN GIMIGNANO** - con la pena dell'ERGASTOLO

in esecuzione del **provvedimento di cumulo del 20-03-2017 della Procura Generale di MILANO (N. SIEP 339 / 2002)**;

OSSERVA

L'interessato è ininterrottamente detenuto dal 6/8/1986, arrestato in flagranza di rapina aggravata in concorso, furto, armi, per cui fu condannato alla pena di 6 anni di reclusione e dichiarato delinquente abituale con applicazione di misura di sicurezza detentiva (casa di lavoro per anni due). Nel 1988 fu ammesso alla semilibertà dal Tribunale di Sorveglianza di Torino, ma la misura ebbe breve durata – appena due mesi – e fu dichiarata cessata dal Tribunale di Sorveglianza di Milano per il venire meno dell'attività lavorativa (in ordinanza si faceva cenno però anche a segnalazioni confidenziali circa il mantenimento di contatti con criminali dediti alla commissione di rapine).

Con sentenza del 13-11-1997 della Corte di Assise di Varese, parzialmente riformata dalla sentenza del 18-12-1999 della Corte d'Assise d'Appello di Milano è sopraggiunta la condanna all'ergastolo con isolamento diurno per sequestro di persona a scopo di estorsione con morte del sequestrato – il giovane -omissis - di anni 17 – fatto commesso in concorso il 14/10/1974, associazione di tipo mafioso (ritenuta fino al 1980), droga, tentato omicidio, armi, estorsione (fatti commessi fino al 1983). Il sequestro si connotò per modalità particolarmente efferate e crudelissime. Le indagini condussero all'identificazioni dei responsabili solo dopo quasi venti anni e grazie alla collaborazione di correi.

- OMISSIS - sta quindi spiando la pena dell'ergastolo di cui al provvedimento di cumulo sopra indicato, che assorbe anche le condanne per rapine, furti, falsi nummari e altro. Presenti anche altri precedenti penali.

L'interessato non ha mai collaborato con la Giustizia ed anzi nega la commissione del reato di sequestro di persona e uccisione del sequestrato, assumendosi la responsabilità solo per le rapine e i reati "minori".

Durante questa detenzione, in corso ininterrottamente da oltre 36 anni effettivi, non ha mai fruito di permessi premio, che nemmeno per la verità ha più chiesto, anche per la ritenuta inammissibilità al beneficio.

I reati commessi sono tutti antecedenti all'ultimo arresto del 1986, da cui data l'esecuzione penale.

Sul piano dell'ammissibilità dell'istanza, occorre considerare che la Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 32/2020 del 12 febbraio 2020 ha riconosciuto l'applicazione del principio di irretroattività, di cui all'art. 25 della Costituzione, anche alle norme di esecuzione della pena. La Corte Costituzionale ha infatti dichiarato

incostituzionale la norma della legge c.d. “spazzacorrotti” “in quanto interpretata nel senso che le modificazioni da essa introdotte si applichino ai condannati per fatti commessi prima della entrata in vigore, con riferimento alle misure alternative, alla liberazione condizionale, al divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione”. E’ stato messo in luce, come pur dovendo attribuirsi indubbio valore al principio del “tempus regit actum” nell’ambito dell’esecuzione della pena (anche per assicurare uniformità di trattamento tra detenuti), tuttavia l’istanza di legalità della pena impone di determinare l’esatto campo di applicazione di tale principio nel senso di prevedere delle eccezioni allorché “la normativa sopravvenuta incida in senso deteriore per il condannato riguardo al regime di accesso alle misure alternative fino a comportare una vera e propria trasformazione della natura della pena e della sua concreta incidenza sulla libertà personale” .

Anche nella successiva pronuncia n° 193/2020 la Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondate le medesime questioni sollevate a seguito dell’inserimento nell’art. 4 bis O.P. di fattispecie relative all’immigrazione clandestina contenute del D.L. 7/2015, ha precisato che per effetto della sentenza n° 32/2020 deve ritenersi ormai “modificato il principio espresso dal diritto vivente relativo al regime intertemporale delle modifiche normative che inseriscono nuovi reati nel catalogo dell’art. 4 bis, comma 1, O. P.” in quanto “nessun ostacolo si oppone più a che il giudice adotti rispetto ai nuovi reati l’unica interpretazione della disposizione censurata compatibile con il principio di legalità della pena di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., così come declinato da questa Corte nella sentenza n. 32 del 2020”.

Infine anche la Corte di Cassazione (Cass., Sez. I, 20 marzo 2020 n. 12845) ha riconosciuto che “*il criterio interpretativo in ordine all’incidenza del divieto di retroattività sancito dall’art. 25, secondo comma, Costituzione sulla disciplina dell’esecuzione della pena, deve essere riveduto alla luce della evoluzione della giurisprudenza costituzionale*” riaffermando così l’applicazione del principio di irretroattività “*allorché la normativa sopravvenuta non comporti mere modifiche delle modalità esecutive bensì una trasformazione della natura stessa della pena e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato*”.

Pertanto, nel caso in esame, stante la commissione di reati antecedentemente al 1992 e cioè prima della disciplina restrittiva introdotta nell’art. 4 bis O.P., l’istanza deve essere considerata ammissibile, occorrendo tuttavia verificare che non sussistano attuali collegamenti con la criminalità organizzata, previa acquisizione di informazioni dal CPOSP. L’istruttoria del procedimento è stata comunque più estesa e sono state acquisite *ad abundantiam* informazioni anche dalla DDA di Milano e dalla DNA, che hanno trasmesso contenuti in linea con il nuovo art. 4 bis O.P., la cui applicazione tuttavia non ricorre nel caso di specie, come sopra esplicitato, e riferiscono dei reati commessi e del livello di pericolosità sociale espresso dal condannato, ma non riportano elementi specifici di rilevanza attuale di collegamenti con la criminalità organizzata ed a ben vedere il soggetto è detenuto da oltre 36 anni e non ha più dato luogo a segnalazioni.

La relazione aggiornata della Casa di Reclusione di San Gimignano riporta gli esiti delle analisi multidisciplinari ulteriormente condotte in questi anni (questo Tribunale respinse un’istanza di semilibertà nel 2015 e da allora non sono state redatti aggiornamenti della sintesi).

La condotta si è sempre mantenuta regolare, il detenuto non chiede colloqui con gli operatori del trattamento, ma è disponibile al dialogo se chiamato. Ritiene di essere stato condannato ingiustamente per il sequestro di persona del giovane – omissis - ed anche per l’associazione di tipo mafioso, di cui asseritamente non avrebbe mai fatto parte e ritiene di essere stato vittima di accuse ingiuste di un ex amico, intanto deceduto. Continua ad ammettere la responsabilità solo per le rapine, commesse con un gruppo di correi di cui ammette di aver fatto parte all’epoca. In istituto ha seguito talune attività del trattamento, in particolare ha partecipato ai seminari letterari, tramite i quali ha collaborato alla scrittura di un libro di racconti. La personalità ha una struttura ormai rigida e controllata, la parte emotiva appare repressa con tratti di indifferenza. La revisione critica, secondo gli operatori, è “*minimamente avviata*”.

Non sussistono affatto i presupposti per la liberazione condizionale.

Certo non è maturato il “sicuro ravvedimento”, requisito centrale dell’istituto, a fronte degli esiti dell’osservazione penitenziaria, che descrivono ancora elementi incompleti e definiscono la revisione critica “*minimamente avviata*”.

I requisiti non sono integrati nemmeno sul punto dell’adempimento delle obbligazioni civili. Ancora residuano varie spese processuali da pagare, talune nemmeno particolarmente ingenti, rispetto alle quali il detenuto non ha nemmeno ottenuto la remissione del debito e cui potrebbe verosimilmente fare fronte. Chiaramente nulla ricorre per il risarcimento del danno e in punto di allegazione di impossibilità di adempiere, le deduzioni sono piuttosto limitate e neppure adeguatamente sostenute o corroborate da elementi di conferma.

Ritiene il Tribunale che il detenuto possa però essere ammesso alla semilibertà.

Sussiste in effetti disponibilità di lavoro presso l'impresa individuale “- omissis - (cognato in quanto marito della sorella) in Malnate (VA), specializzata nella verniciatura a spruzzo su materiali in metallo, leghe leggere, ceramiche, etc. La ditta è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di Varese dal 1988, ha sette dipendenti e non emergono controindicazioni rilevanti (si vedano le informazioni trasmesse dai Carabinieri del Comando Provinciale di Varese). Il detenuto può essere assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato come addetto al controllo di qualità, con orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. La sorella Maria, moglie del datore di lavoro, è disponibile al sostegno e all'ospitalità presso l'abitazione adiacente al luogo di lavoro. Il detenuto ha anche una figlia, - omissis - , cui è rimasto legato in questi anni. I familiari sostengono economicamente il soggetto e mantengono con lui contatti con telefonate, videochiamate e lettere; sono anche disponibili ad accompagnarlo negli spostamenti dal carcere al luogo di lavoro e ritorno.

L'attività di lavoro è quindi congrua e il detenuto dispone di una rete familiare di sostegno adeguata. E' ormai detenuto da lunghissimo periodo e merita di accedere ad una graduale sperimentazione esterna, che consentirà di controllare la sua evoluzione e di supportare il suo reinserimento. Il programma di trattamento potrà essere integrato anche da opportuna attività di volontariato, che l'interessato cercherà tempestivamente di reperire, indicandola agli operatori.

P.Q.M.

visti gli artt. 48, 50, 70 O.P., 176 c.p., 678 e 666 c.p.p.,
sentito il parere conforme del P.G.,

A M M E T T E

- **OMISSIS** - ad espiare la pena in regime di **SEMILIBERTA'** per svolgere attività di lavoro presso la *ditta* “- omissis -“e attività di volontariato da individuare, secondo le modalità del redigendo programma di trattamento, previo trasferimento all'istituto penitenziario più vicino al luogo di esecuzione delle attività.

RIGETTA l'istanza di liberazione condizionale.

Così deciso in FIRENZE il 28-03-2023

IL MAGISTRATO ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL _____